



www.fonderiamestieri.com



CONDIZIONI GENERALI

Sommario

1) Premesse generali 2) Documenti contrattuali 3) Ordini e formalizzazione del contratto 3.1) Programmazione 3.2) Revoca e modifica degli ordini 4) Proprietà, progettazione e conservazione di macchinari e attrezzature 4.1) Macchinari, attrezzature e materiali forniti da FONDERIA 4.2) Macchinari, attrezzature e materiali forniti dal Cliente 5) Progettazione, fornitura e conservazione di stampi e loro accessori. Riserva di proprietà e diritto di ritenzione 5.1) Stampi non oggetto di autonomo contratto di fornitura o vendita 5.2) Stampi oggetto di autonomo contratto di fornitura o di vendita 5.3) - Stampi forniti dal Cliente 6) Caratteristiche e stato dei prodotti ordinati 6.1) Destinazione dei prodotti 6.2) Imballo dei prodotti 6.3) Trasmissione delle informazioni relative al prodotto 7) Diritti di proprietà intellettuale e clausola di riservatezza 7.1) Disegni e prescrizioni 7.2) Diritti di proprietà intellettuale e sulle conoscenze tecniche 7.3) Riservatezza 7.4) Proprietà intellettuale, marchi e brevetti 8) Consegna, trasporto, verifica e accettazione del prodotto 8.1) Tempi di consegna 8.2) Termini e condizioni di consegna 8.3) Trasporto, trasferimento della proprietà, diritti doganali, assicurazione 8.4) Verifica dei quantitativi e della tipologia di prodotto consegnato - Accettazione e decadenza dalla garanzia 8.5) Contestazione in ordine alla sussistenza di vizi o difetti 8.6) Garanzia - durata 9) Condizioni per la modifica dei prezzi e cause di forza maggiore 9.1) Condizioni per la modifica dei prezzi 9.2) Cause di forza maggiore 10) Definizione dei prezzi 11) Pagamenti 11.1) Condizioni di pagamento 11.2) Ritardo nei pagamenti - Tutela cautelare 11.3) Cambiamenti nella situazione finanziaria o sociale del Cliente 11.4) Crediti del Cliente 11.5) Garanzia di pagamento nel caso di contratti di subappalto 11.6) Riserva della proprietà e diritto di ritenzione 12) Responsabilità 12.1) Definizione della responsabilità di FONDERIA 12.2) Limiti di responsabilità 13) Privacy 14) Giurisdizione 15) Foro esclusivo competente per le controversie.

1) - Premesse generali

Le seguenti condizioni generali di subfornitura si intendono applicabili ed efficaci in tutti i rapporti commerciali di FONDERIA MESTIERI srl con sede in Via Sis 61, 10040 Val della Torre (TO), in persona del suo legale rappresentante Cristina Palma d'Amato (C.F. DMTCS72C66F205E), Partita IVA 02210740037, di seguito denominata FONDERIA, nello svolgimento delle sue attività di progettare, prototipare e realizzare tutti i prodotti, incluse le attrezzature e gli stampi, realizzati e/o costruiti e/o assemblati e/o stampati e/o compravenduti a qualsiasi titolo da FONDERIA. Le presenti condizioni generali stabiliscono i patti e le condizioni integranti, anche se non espressamente richiamate, il regolamento contrattuale di ogni contratto di subfornitura concluso da FONDERIA, salvo che non siano derogate per iscritto, e prevarranno inoltre sulle eventuali condizioni di acquisto e/o subfornitura del Cliente. Si intendono comunque applicabili, ove non validamente derogate dalle presenti condizioni, le disposizioni di cui alla legge 18.06.1998, n. 192 e al Decreto Legislativo 9.10.2002 n. 231 e loro successive modifiche e integrazioni nonché, per quanto eventualmente non previsto, la normativa vigente. Le presenti condizioni generali di subfornitura, pubblicate anche sul sito internet aziendale di FONDERIA <https://www.fonderiamestieri.com>, si intendono note e accettate dal Cliente anche con la richiesta di preventivo e/o l'emissione dell'ordine e/o l'approvazione del campione e/o la prima consegna del prodotto senza contestazioni o riserve da parte del Cliente.

2) - Documenti contrattuali

Formano parte integrante del contratto concluso da FONDERIA i seguenti documenti: a) - le presenti condizioni generali di subfornitura; b) - le eventuali condizioni speciali espressamente pattuite ed accettate per iscritto da FONDERIA e dal Cliente in sede di preventivo e/o ordine e/o conferma d'ordine; c) - la documentazione di FONDERIA a corredo delle presenti condizioni generali di subfornitura o in sede di preventivo e/o ordine e/o conferma d'ordine; d) - ogni documento tecnico, studio, relazione, inviata da FONDERIA al Cliente; e) - il documento di trasporto, ove esistente; f) - la fattura. Non sono documenti contrattuali quanto pubblicato sul sito di FONDERIA, i documenti pubblicitari o commerciali, gli opuscoli di vendita, i campioni, i cataloghi, i listini prezzi - salvo quanto previsto all'art. 10 - e quant'altro utilizzato o inviato da FONDERIA al Cliente prima o durante l'esecuzione della subfornitura.

3) - Ordini e formalizzazione del contratto

Per ordine si intende ogni documento contenente gli elementi identificativi della subfornitura da effettuarsi quali: tipologia di prodotto, requisiti specifici del bene o del servizio richiesti, con precise indicazioni che consentano l'individuazione delle caratteristiche costruttive, funzionali e qualitative anche attraverso il richiamo a norme tecniche - che, quando non siano di uso comune per FONDERIA o non siano oggetto di norme di legge o regolamentari applicabili nello Stato in cui ha sede FONDERIA, debbono essere allegati in copia -, quantità e prezzo, termini e modalità di consegna e di pagamento, e, se difformi da quanto previsto nelle presenti condizioni generali, di accettazione o collaudo. L'ordine si intenderà accettato e il contratto concluso sia in caso di espressa accettazione di FONDERIA mediante conferma d'ordine data con qualsiasi mezzo scritto (fax, e-mail ecc..) entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell'ordine, sia mediante inizio di esecuzione delle lavorazioni sia mediante consegna non contestata dal Cliente del

prodotto oggetto dell'ordine di subfornitura. In caso di mancata accettazione espressa dell'ordine da parte di FONDERIA entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dello stesso o qualora non vi sia stato comunque inizio di esecuzione delle lavorazioni o consegna non contestata dal Cliente del prodotto oggetto dell'ordine di subfornitura, l'ordine si intenderà rifiutato e il contratto non concluso. L'accettazione del Prodotto o la sua consegna non contestata da parte del Cliente sarà considerata come accettazione anche delle presenti condizioni generali di subfornitura.

3.1) Programmazione

Per Programmazione si intende quell'ordine che, identificati tutti gli altri elementi del contratto, indica una quantità minima ed una massima di prodotto da consegnarsi secondo un programma prestabilito. Tale Programmazione vincola il Cliente all'acquisto della quantità minima indicata nel periodo prestabilito al prezzo e con i termini e le modalità di consegna e pagamento fissati. I prezzi potranno essere oggetto di variazione da parte di FONDERIA in ogni momento in relazione ad eventuali aumenti dei costi delle materie prime, del personale, degli inserti e/o accessori che comporti un aumento del costo di produzione superiore al 5%.

3.2) Revoca e modifica agli ordini

Qualsiasi revoca o richiesta del Cliente di modifica degli ordini non ancora accettati o non eseguiti, neppure parzialmente, dovrà essere formulata per iscritto. In nessun caso il Cliente potrà revocare o modificare unilateralmente l'ordine accettato o eseguito, anche solo parzialmente, né annullare o modificare unilateralmente gli elementi, quali, a titolo esemplificativo non esaustivo, prezzo, tempi, modalità di consegna, quantità degli ordini a programma accettati o eseguiti o in corso di efficacia.

4) Proprietà, progettazione e conservazione di macchinari e attrezzature

4.1) Macchinari, attrezzature e materiali forniti da FONDERIA.

Le attrezzature, i macchinari e quant'altro, anche oggetto di usura, necessari per la realizzazione del prodotto destinato al Cliente si intendono, salvo patto contrario che dovrà risultare da atto scritto, di esclusiva proprietà di FONDERIA. Salvo patto scritto contrario, gli strumenti per la produzione saranno progettati e realizzati da FONDERIA stessa o da terzi dalla stessa incaricati tenuto conto dei metodi e apparecchiature di lavoro normalmente utilizzati da FONDERIA. FONDERIA, salvo patto scritto contrario, potrà utilizzare liberamente i macchinari, le attrezzature e, in generale, ogni strumento di lavoro, anche per produzioni diverse da quella destinata al Cliente.

4.2) Macchinari, attrezzature e materiali forniti dal Cliente.

Qualora il Cliente abbia fornito e/o scelto e/o imposto materiali e/o attrezzature, e/o, in generale, uno o più strumenti di lavoro impiegati da FONDERIA nella produzione dei prodotti, il Cliente garantisce che essi sono idonei all'uso al quale sono destinati, esenti da difetti, funzionanti e conformi alle specifiche tecniche applicabili e alla normativa vigente anche in materia di qualità, ambiente e sicurezza per tutta la durata del contratto. Il Cliente rimane in ogni caso responsabile esclusivo della loro eventuale inidoneità all'uso, difetti, malfunzionamento, non conformità alle specifiche tecniche applicabili e/o alla normativa vigente anche in materia di qualità, ambiente e sicurezza. Il Cliente risponderà inoltre di eventuali danni a terzi, incluso il personale di FONDERIA, derivanti da materiali e/o attrezzature, e/o, in generale, dagli strumenti di lavoro da lui forniti e/o scelti e/o imposti e impiegati da FONDERIA nella produzione dei prodotti. Non appena FONDERIA si avveda della inidoneità all'uso e/o di difetti e/o di malfunzionamento e/o di non conformità alle specifiche tecniche applicabili e/o alla normativa vigente anche in materia di qualità, ambiente e sicurezza dei materiali e/o attrezzature, e/o, in generale, degli strumenti di lavoro che il Cliente abbia fornito e/o scelto e/o imposto e che sono impiegati da FONDERIA nella produzione o di altre circostanze rilevanti ne darà pronta comunicazione scritta al Cliente e potrà sospendere immediatamente la lavorazione fino all'adozione da parte del Cliente delle necessarie misure correttive. Nel caso di materiali e/o attrezzature, e/o, in generale, di strumenti di lavoro di proprietà del Cliente, o di terzi che a qualsiasi titolo li abbiano messi a disposizione del Cliente, i costi della manutenzione ordinaria e straordinaria sono a carico del Cliente, salvo patto scritto contrario. In caso di urgenza, FONDERIA potrà provvedere agli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria necessari con diritto al rimborso integrale di ogni onere da parte del Cliente. La custodia dei materiali e/o delle attrezzature e/o, in generale, degli strumenti di lavoro di proprietà del Cliente, o di terzi che a qualsiasi titolo li abbiano messi a disposizione del Cliente, impiegati da FONDERIA nella produzione dei prodotti è a carico di FONDERIA per tutta la durata del rapporto con il Committente. Decorso tale periodo il Cliente ne diviene custode ed è tenuto a ritirare a sua cura e spese tali beni dagli stabilimenti di FONDERIA che, in difetto di ritiro, rimane comunque esente da qualsiasi responsabilità al riguardo e potrà, a sua insindacabile scelta, applicare al Cliente a titolo di oneri un importo per ogni mese o frazione pari a €. 40,00 (quaranta/00) oltre IVA ove applicabile, con fatturazione trimestrale al Cliente o inviare gli stessi allo smaltimento, con oneri a carico del Cliente.

5) Progettazione, fornitura e conservazione di stampi e loro accessori. Riserva di proprietà e diritto di ritenzione

Salvo quanto previsto nei seguenti paragrafi, FONDERIA garantisce che gli stampi realizzati per la produzione sono conformi alla normativa tecnica applicabile indicata espressamente in contratto, idonei all'uso al quale sono destinati, esenti da difetti e funzionanti.

5.1) Stampi non oggetto di autonomo contratto di fornitura o vendita

Gli stampi commissionati a FONDERIA e i loro accessori, anche oggetto di usura, necessari per la realizzazione del prodotto destinato al Cliente si intendono e rimangono, salvo patto contrario scritto, di esclusiva proprietà di FONDERIA. Salvo patto contrario scritto, gli stampi di proprietà di FONDERIA possono essere utilizzati da FONDERIA anche per la realizzazione di prodotti di FONDERIA stessa o ordinati da terzi diversi dal Cliente.

5.2) Stampi oggetto di autonomo contratto di fornitura o di vendita

Nel caso in cui gli stampi commissionati a FONDERIA e i loro accessori, anche oggetto di usura, necessari per la realizzazione del

prodotto destinato al Cliente siano oggetto di autonomo contratto di fornitura o di vendita essi si intendono, salvo patto scritto contrario, forniti o venduti con riserva della proprietà e diritto di ritenzione a favore di FONDERIA fino all'integrale pagamento da parte del Cliente dell'importo pattuito quale prezzo per la fornitura o vendita come previsto all'art. 11.6. In tale caso, gli stampi potranno essere utilizzati da FONDERIA esclusivamente per la realizzazione dei prodotti ordinati dal Cliente. Tuttavia, qualora il Cliente non adempia all'obbligazione di pagamento integrale del prezzo di fornitura o vendita dello stampo entro sei mesi dalla sua realizzazione o dall'ultimazione della produzione dei prodotti realizzati con l'utilizzo dello stesso, le componenti non dedicate dello stampo potranno essere riutilizzate da FONDERIA anche per la realizzazione di prodotti commissionati da terzi diversi dal Committente. La manutenzione ordinaria e straordinaria degli stampi oggetto di specifico contratto di fornitura o di vendita è in ogni caso ad esclusivo carico del Cliente, salvo patto scritto contrario. FONDERIA potrà provvedere agli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria necessari con diritto al rimborso integrale di ogni onere da parte del Cliente. Se gli stampi prevedono uno o più cambi versione le spese sono a carico esclusivo del Committente. La custodia degli stampi oggetto di autonomo contratto di fornitura o di vendita è a carico di FONDERIA per tutta la durata del rapporto con il Committente. Decorso tale periodo, salva la riserva di proprietà in favore di FONDERIA e il diritto di ritenzione fino all'integrale pagamento del prezzo degli stampi, il Cliente ne diviene custode ed è tenuto a ritirare a sua cura e spese tali stampi dagli stabilimenti di FONDERIA che, in difetto di ritiro, rimane comunque esente da qualsiasi responsabilità al riguardo e potrà, a sua insindacabile scelta, applicare al Cliente a titolo di oneri un importo per ogni mese o frazione pari a € 40,00 (quaranta/00) oltre IVA ove applicabile, con fatturazione trimestrale al Cliente o inviare gli stessi allo smaltimento, con oneri a carico del Cliente.

5.3) - Stampi forniti dal Cliente

Qualora per la realizzazione dei prodotti il Cliente abbia fornito e/o scelto e/o imposto stampi impiegati da FONDERIA nella produzione dei prodotti, il Cliente garantisce che essi sono idonei all'uso al quale sono destinati, esenti da difetti, funzionanti e conformi alla normativa tecnica applicabile nonché alla normativa vigente anche in materia di qualità, ambiente e sicurezza per tutta la durata del contratto. Il Cliente rimane in ogni caso responsabile esclusivo della loro idoneità all'uso, difetti, malfunzionamento, non conformità alle specifiche tecniche applicabili e/o alla normativa vigente anche in materia di qualità, ambiente e sicurezza. Il Committente risponderà inoltre di eventuali danni a terzi, incluso il personale di FONDERIA, derivanti da stampi forniti e/o scelti e/o imposti e impiegati da FONDERIA nella produzione dei prodotti. Non appena FONDERIA si avveda della idoneità all'uso e/o di difetti e/o di malfunzionamento e/o di non conformità alla normativa vigente anche in materia di qualità, ambiente e sicurezza degli stampi impiegati da FONDERIA nella produzione dei prodotti o di altre circostanze rilevanti ne darà comunicazione scritta al Cliente e potrà sospendere immediatamente la lavorazione fino all'adozione da parte del Cliente delle necessarie misure correttive. Nel caso di stampi di proprietà del Cliente o di terzi che a qualsiasi titolo li abbiano messi a disposizione del Cliente, i costi della manutenzione ordinaria e straordinaria sono a carico del Cliente, salvo patto scritto contrario. FONDERIA potrà provvedere agli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria necessari con diritto al rimborso integrale di ogni onere da parte del Cliente. La custodia degli stampi di proprietà del Cliente o di terzi che a qualsiasi titolo li abbiano messi a disposizione del Cliente, impiegati da FONDERIA nella produzione dei prodotti è a carico di FONDERIA per tutta la durata del rapporto con il Cliente. Decorso tale periodo il Cliente ne diviene custode ed è tenuto a ritirare a sua cura e spese tali stampi dagli stabilimenti di FONDERIA che, in difetto di ritiro, rimane comunque esente da qualsiasi responsabilità al riguardo e potrà, a sua insindacabile scelta, applicare al Cliente a titolo di oneri un importo per ogni mese o frazione pari a € 40,00 (quaranta/00) oltre IVA ove applicabile, con fatturazione trimestrale al Cliente o inviare gli stessi allo smaltimento, con oneri a carico del Cliente.

6) Caratteristiche e stato dei prodotti ordinati

6.1) Destinazione dei prodotti

FONDERIA si impegna a realizzare il prodotto a regola d'arte, nel rispetto ed in conformità alle specifiche tecniche concordate con il Cliente. Il Cliente sarà unico responsabile dell'eventuale violazione di normative o divieti di qualsiasi genere che possano impedire la produzione o la vendita del prodotto nel paese in cui il prodotto è destinato per l'immissione nel mercato o la rivendita. Il Cliente sarà unico responsabile della immissione in mercato e dell'uso del prodotto. Nessuna responsabilità potrà essere imputata a FONDERIA per un uso del Prodotto fornito non consentito, non corretto o diverso dal pattuito o per il mancato rispetto di specifiche tecniche o normative applicabili al Paese di destinazione del Prodotto non indicate nell'ordine e rese integralmente note per iscritto dal Cliente a FONDERIA con allegazione in copia integrale. Il Cliente per effetto dell'approvazione del campione o della ricezione del prodotto senza riserve o contestazioni, riconosce e garantisce che lo stesso corrisponde alle proprie necessità ed è adatto all'uso e rispetta tutte le specifiche tecniche e normative applicabili nel Paese di destinazione. Ogni necessità di uso o di destinazione del prodotto dovrà essere notificata per iscritto a FONDERIA con un preavviso di 60 (sessanta) giorni, unitamente a copia delle specifiche tecniche e/o normative applicabili. FONDERIA potrà rifiutare le successive consegne o indicare la differenza di costo del prodotto in relazione alle attività necessarie per la realizzazione delle eventuali modifiche sul prodotto stesso o sul processo di lavorazione.

6.2) Imballo dei Prodotti

Qualora FONDERIA dovesse fornire il prodotto imballato, ciò dovrà avvenire nel rispetto delle specifiche indicate per iscritto dal Cliente e, se previsto, con utilizzo degli imballaggi forniti dallo stesso. In difetto di indicazione scritta da parte del Cliente delle specifiche da adottare e/o di fornitura degli imballaggi da utilizzare, il Cliente dichiara espressamente di essere edotto delle specifiche e del tipo standard di imballaggio solitamente utilizzato da FONDERIA, di approvarli e di ritenerli adatti alle proprie esigenze ai fini della corretta movimentazione, trasporto, deposito e stoccaggio del prodotto, esonerando FONDERIA da qualsiasi responsabilità al riguardo. Salvo patto scritto contrario, il Cliente sarà l'unico responsabile della movimentazione, trasporto, deposito e stoccaggio del prodotto consegnato, attività che dovranno essere realizzate in modo tale da consentire la conservazione dell'integrità e delle caratteristiche tecniche e funzionali del prodotto fornito. Nessuna responsabilità potrà essere imputata a FONDERIA per errata

movimentazione, deposito o stoccaggio dei prodotti. La movimentazione e il caricamento dei prodotti sui mezzi del primo vettore, anche qualora eventualmente effettuato in concreto da FONDERIA, avviene a esclusivo rischio e pericolo del Cliente. Tale movimentazione e caricamento avverrà con adozione delle normali modalità solitamente utilizzate nell'effettuazione di tali operazioni di prodotti simili o, se comunicate dal Cliente, secondo le specifiche dettagliate da quest'ultimo indicate per iscritto. Qualora il Cliente richieda l'esecuzione di tali operazioni secondo particolari modalità o con adozione di specifiche cautele aggiuntive, dovrà formulare richiesta dettagliata a FONDERIA la quale avrà diritto di porre a carico del Cliente tutti gli eventuali maggiori oneri e costi conseguenti. Il Cliente sarà, inoltre, responsabile per la corretta e la completa osservanza delle normative vigenti in tema di distruzione e smaltimento degli imballi "a perdere" usati eventualmente da FONDERIA.

6.3) Trasmissione delle informazioni relative al prodotto

Il Cliente è unico responsabile nei confronti dei suoi clienti che si obbliga a rendere edotti delle caratteristiche tecnico funzionali del prodotto e di ogni altra informazione rilevante o necessaria in forza della normativa vigente.

7) Diritti di proprietà intellettuale e clausola di riservatezza.

7.1) Disegni e prescrizioni

Tutti i documenti, i disegni, le stime, i rapporti tecnici, le valutazioni, le offerte, le analisi e, comunque, ogni dato o elaborato che, ad ogni titolo, Cliente e FONDERIA si saranno scambiati prima o durante l'esecuzione dell'ordine, si intenderanno trasmessi solo per lo specifico uso e finalità cui sono destinati nell'ambito dei rapporti tra le parti senza che la trasmissione comporti trasferimento di diritti di proprietà o trasferimento o concessione di licenze o diritti d'uso a qualsiasi titolo. Il ricevente non potrà perciò accampare diritti o utilizzare per fini diversi quanto ricevuto. Cliente e FONDERIA manterranno la titolarità di tutti i loro diritti di proprietà, anche intellettuale, sulla loro documentazione oggetto di scambio e sulle relative informazioni.

7.2) Diritti di proprietà intellettuale e sulle conoscenze tecniche.

Lo scambio delle suddette informazioni e/o l'esecuzione del contratto di subfornitura o di vendita non comporta, in nessun caso, cessione al Cliente di diritti di proprietà industriale o licenza di uso del Know-how relativo al prodotto stesso e/o delle informazioni comunicate. FONDERIA, quale titolare dei diritti di cui sopra, si riserva la facoltà di utilizzare per proprio uso i risultati di verifiche, sperimentazioni o prove comunque effettuate sul prodotto, anche dopo la consegna.

7.3) Riservatezza

FONDERIA e Cliente, nel corso del rapporto di subfornitura e per anni 5 (cinque) dopo la sua conclusione, sono tenuti al rispetto più scrupoloso della riservatezza e segretezza di tutto quanto (documenti, dati, caratteristiche, elementi, notizie tecniche, finanziarie, disegni, grafici, relazioni, schemi, appunti, informazioni, ecc), avranno reciprocamente appreso l'una dall'altra in occasione delle trattative contrattuali o nell'esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto concluso. Nel corso dell'esecuzione del contratto FONDERIA e Cliente si impegnano a custodire tutte le informazioni, i documenti e il materiale reciprocamente scambiato o ricevuto con la massima diligenza al fine di garantire la riservatezza e segretezza e, alla cessazione a qualsiasi titolo del contratto, su richiesta scritta dell'altra Parte, a eliminare immediatamente, tramite cancellazione o distruzione ogni materiale e documento, anche informatico o su supporto non cartaceo, contenente tali informazioni. FONDERIA e Cliente potranno consentire l'accesso ai dati, ai documenti ed al materiale ricevuto solo ai soggetti coinvolti nell'esecuzione della subfornitura, al solo scopo dell'adempimento delle obbligazioni nascenti dalla stessa e, nel caso di consenso a terzi, previa assunzione da parte del terzo di obbligazioni idonee a garantire la riservatezza e la segretezza in misura almeno pari a quella disposta dalle clausole delle presenti condizioni. L'obbligo di riservatezza e segretezza non sarà operante nel caso di: - informazioni che siano di dominio pubblico o comunque già note al pubblico al momento in cui la parte ricevente ne è venuta a conoscenza; - informazioni di cui la parte ricevente dimostri di essere già in possesso prima della loro comunicazione; - adempimento di obbligo di comunicazione delle informazioni imposto da un'Autorità Giudiziaria o Pubblica in genere. In tale ultimo caso, il soggetto chiamato dall'Autorità a comunicare tali informazioni dovrà darne immediata notizia scritta all'altra parte adottando comunque ogni misura e cautela utile al fine di limitare la comunicazione al minimo necessario all'adempimento dell'obbligo. La violazione degli obblighi di riservatezza o segretezza dà diritto alla parte non inadempiente di chiedere il risarcimento dei danni e, se la violazione è di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto o da pregiudicare il raggiungimento dell'interesse legittimamente atteso dalla parte non inadempiente, la immediata sospensione dell'adempimento e la risoluzione del contratto, salvi e impregiudicati e in aggiunta a ogni altro rimedio previsto dal contratto dell'equità o per legge, compresa la tutela cautelare.

7.4) Proprietà intellettuale, marchi e brevetti

Qualora il prodotto venga realizzato su disegno o secondo indicazioni o informazioni rilasciate dal Cliente, il Cliente dichiara di essere titolare del diritto di proprietà o licenziatario del diritto d'uso delle notizie, dei disegni e comunque del contenuto dei documenti e del processo utilizzato per la produzione e la subfornitura del prodotto. Il Cliente dichiara altresì la non sussistenza di brevetti o vincoli di terzi o normative che possano impedire la produzione e/o la vendita del prodotto nel paese in cui il prodotto è realizzato. Il Cliente dichiara di essere titolare del diritto di proprietà o licenziatario del diritto d'uso delle notizie, dei disegni e comunque del contenuto dei documenti e del processo utilizzato per la produzione e la subfornitura del prodotto e sarà unico responsabile di ogni violazione, anche relativa al processo di produzione, dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale e di qualsivoglia altra natura, di terzi, e si obbliga a tenere manlevata FONDERIA da ogni conseguenza diretta o indiretta che la disponibilità o l'impiego, a qualunque titolo, di dette informazioni, o che la produzione, la messa in commercio o la vendita dei prodotti possa provocare, direttamente o indirettamente, a FONDERIA. In tal caso il Cliente sarà inoltre unico responsabile dell'eventuale violazione di diritti di terzi o sussistenza di brevetti o vincoli di terzi o normative che possano impedire la produzione e/o la vendita del prodotto nel paese in cui il prodotto è realizzato o destinato per l'immissione nel mercato o la rivendita. Qualora il prodotto venga realizzato con utilizzo di marchi, loghi, vesti grafiche o altro segno rilasciato dal Cliente, quest'ultimo dichiara e garantisce di esserne titolare esclusivo del diritto di proprietà, e che tale

rimarrà per tutta la durata del contratto, avendone ottenuto registrazione nel paese di produzione, nel paese di messa in commercio e nel paese di destinazione del prodotto per la rivendita o di essere comunque titolare della licenza d'uso concessa da terzi sugli stessi, e che, pertanto, l'utilizzo di tali beni da parte di FONDERIA non viola diritti di esclusiva concessi a terzi o titolarità di tali diritti in capo ad altri e, con la conclusione del contratto, in ogni caso, concede a FONDERIA licenza d'uso di tali marchi, loghi, vesti grafiche non esclusiva, gratuita, per tutta la durata del contratto e al fine della realizzazione del Prodotto e della sua rivendita. Il Cliente, in tal caso, sarà unico responsabile di ogni eventuale violazione, anche relativa al processo di produzione, dei diritti di proprietà intellettuale e non di terzi, e si impegna a tenere manlevata FONDERIA da ogni conseguenza diretta o indiretta che la disponibilità o l'impiego, a qualunque titolo, di detti marchi, loghi, vesti grafiche o altro segno nella produzione o nella messa in commercio o nella vendita dei prodotti possa provocare, direttamente o indirettamente, a FONDERIA. Il Cliente assumerà direttamente la difesa in accordo con FONDERIA nei confronti dei terzi e si farà, comunque, esclusivo carico tenendo indenne, o comunque manlevando FONDERIA, di tutti i danni diretti ed indiretti e di tutti i costi, anche di difesa o giudiziari - compresi gli onorari dei professionisti incaricati da FONDERIA stessa -, che FONDERIA dovrà affrontare in caso di azione legale.

8) Consegna, trasporto, verifica e accettazione del Prodotto

8.1) Tempi di consegna

FONDERIA sarà tenuto al rispetto dei tempi di consegna concordati per iscritto con il Committente. In nessun caso, comunque, la data della consegna sarà ritenuta essenziale o vincolante per l'esatta esecuzione dell'ordine. I termini di consegna saranno precisati nelle singole conferme degli ordinativi da parte di FONDERIA. In nessun caso il Cliente avrà diritto di chiedere alcun risarcimento, sconto o indennizzo per il ritardo. FONDERIA non può essere considerata inadempiente e non è tenuta al risarcimento del danno se il ritardo nella consegna dipende dal terzo di cui FONDERIA si serve per l'esecuzione della subfornitura su indicazione del Cliente. FONDERIA è però tenuta a segnalare tempestivamente al Cliente le deficienze del terzo.

Nel caso di consegna di attività di ricerca, sviluppo, progettazione, disegno di nuove soluzioni attinenti ai prodotti, o miglioramento delle attuali, i termini di consegna saranno puramente indicativi e non potranno mai essere considerati essenziali, né dare diritto al Cliente di chiedere alcuna penale e/o danno.

FONDERIA si riserva la facoltà di non accettare ulteriori ordini, di sospendere la produzione e/o la consegna del prodotto in caso di mancato o ritardato pagamento delle forniture da parte del Cliente.

8.2) Termini e condizioni di consegna

La consegna dei prodotti realizzati deve essere da FONDERIA eseguita presso la propria fabbrica ("franco fabbrica partenza"). FONDERIA si impegna a fornire al Cliente o ai suoi collaboratori la necessaria assistenza nel carico dei prodotti, mettendo a disposizione proprio personale e propri mezzi. Per collaboratori del Cliente si intende, ai sensi del presente comma, anche il personale del vettore incaricato di prendere in consegna i prodotti.

La consegna determina il passaggio al Cliente del rischio per il perimento e per i danni che i prodotti dovessero subire in conseguenza di fatti non imputabili a FONDERIA.

8.3) Trasporto, diritti doganali, assicurazione

Salvo patto contrario scritto, il trasporto sarà sempre effettuato a cura e spese del Cliente che dovrà, se da lui ritenuto necessario, e sotto la sua esclusiva responsabilità, assicurare il Prodotto durante il trasporto. Qualsiasi condizione commerciale dovrà adeguarsi alle previsioni del termine di consegna di cui al precedente punto 8.2, o a quello diverso eventualmente pattuito espressamente per iscritto dalle parti al momento della conclusione del contratto di subfornitura. Anche nella ipotesi in cui FONDERIA si faccia carico di concludere il contratto di trasporto per la spedizione del prodotto a destino, il passaggio del rischio avrà luogo nel momento in cui il prodotto viene consegnato al primo spedizioniere o al primo trasportatore presso i magazzini di FONDERIA. Il Cliente dovrà sempre farsi carico, salvo patto contrario, dei diritti doganali provvedendo, se dovuto, anche all'espletamento delle relative procedure.

8.4) Verifica dei quantitativi e della tipologia di prodotto consegnato – Accettazione

Il Cliente dovrà verificare la conformità del prodotto alle condizioni dell'ordine attraverso proprio personale, a proprie spese, e sotto la propria esclusiva responsabilità, appena effettuata la consegna. FONDERIA non sarà mai responsabile degli ammanchi o danni derivati dal trasporto e non risponderà delle riserve in merito avanzate dal Cliente.

8.5) Contestazione in ordine alla sussistenza dei vizi o difetti

FONDERIA è tenuta a consegnare il prodotto esente da vizi e conforme alle specifiche dell'ordine. Il Cliente, in ipotesi di sussistenza di vizi o difetti nel prodotto, dovrà, a pena di decadenza, entro 8 (otto) giorni dalla consegna, promuovendo comunque l'azione entro e non oltre un anno dalla consegna a pena di decadenza, contestare il prodotto fornito inviando a FONDERIA idonea denuncia scritta contenente l'elenco dei difetti o vizi, il numero di pezzi sui quali gli stessi sono stati riscontrati, le modalità attraverso le quali le verifiche sono state realizzate, il numero del lotto ed ogni elemento utile per consentire a FONDERIA l'esatta identificazione del prodotto oggetto di contestazione. Il Cliente, se richiesto da FONDERIA, dovrà restituire, a propria cura e spese, il prodotto oggetto di contestazione. FONDERIA, a proprio insindacabile giudizio, e senza che ciò costituisca riconoscimento di responsabilità alcuna, potrà riparare il prodotto rinviandolo al Cliente. In tal caso FONDERIA sopporterà i costi di trasporto. Ove FONDERIA non riscontri la presenza dei vizi o dei difetti lamentati, FONDERIA inviterà il Cliente presso il proprio stabilimento per valutare congiuntamente le risultanze delle proprie indagini, dopodiché il prodotto sarà nuovamente inviato al Cliente a sue spese. FONDERIA, comunque, potrà, a proprio insindacabile giudizio, e senza che ciò costituisca riconoscimento di responsabilità alcuna, procedere alla sostituzione del

prodotto, integralmente o della sua parte contestata, inviandone di nuovo al Cliente. Il Cliente non potrà per nessuna ragione autonomamente effettuare o far realizzare da terzi lavorazioni o interventi sul prodotto. In tale ipotesi il prodotto non sarà più garantito né a FONDERIA potrà essere fatto carico di responsabilità alcuna. Qualora il Cliente, in presenza di vizi o difetti evidenti, decida di non darne informativa a FONDERIA ed utilizzi o ceda il prodotto stesso, perderà ogni diritto alla sostituzione, alla riparazione ed alla garanzia. Su richiesta scritta di FONDERIA al Cliente il prodotto oggetto di contestazione potrà essere destinato allo smaltimento che, sarà a carico esclusivo del Cliente, se ancora presso il medesimo. FONDERIA, comunque, potrà, a proprio insindacabile giudizio, e senza che ciò costituisca riconoscimento di responsabilità alcuna, procedere, concordandola con il Cliente, alla riduzione del prezzo del prodotto difettoso o viziato. In nessun caso, salvo che FONDERIA opti per la sostituzione integrale del prodotto, il Cliente potrà sospendere il pagamento del prodotto oggetto di contestazione. In ogni caso, eventuali reclami o contestazioni riguardanti una parte di consegna di prodotto non esonerano il Cliente dall'obbligo di ritirare e di effettuare il pagamento della restante quantità di prodotti, entro i limiti dell'ordine.

8.6) Garanzia – durata

FONDERIA, salvo patto scritto contrario, e in ogni caso a condizione del rispetto dei termini di denuncia e azione previsti a pena di decadenza di cui all'art. 8.5, garantisce il prodotto fornito esente da vizi e difetti per un periodo non superiore a 2 anni dalla consegna. La garanzia sarà operante solo in caso di corretto utilizzo del prodotto e quando i vizi o i difetti o il cattivo funzionamento del prodotto non sia anche in via indiretta imputabile al Cliente o al cliente a qualsiasi titolo.

9) Condizioni per la modifica dei prezzi e cause di forza maggiore

9.1) Condizioni per la modifica dei prezzi

Salvo l'aggiornamento ordinario annuale dei listini, FONDERIA potrà modificare in aumento prezzi del prodotto anche una volta che il contratto è concluso in caso di aggiornamento dei listini per modifica delle condizioni di mercato, anche dei trasporti, o di aumento dei prezzi delle materie prime o della manodopera o degli inserti o degli accessori impiegati nella realizzazione del prodotto che determinino un aumento dei costi di produzione superiori al 5%. FONDERIA dovrà notificare per iscritto al Cliente il nuovo prezzo, indicando anche le ragioni per le quali si è resa necessaria tale modifica. In difetto di diniego espresso dal Cliente entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione di FONDERIA i nuovi prezzi si riterranno accettati dal Cliente e il nuovo prezzo sarà vincolante per il Cliente a partire dalla prima consegna successiva alla intervenuta comunicazione. In caso di diniego espresso dal Cliente entro il suddetto termine alla revisione del prezzo del Prodotto i nuovi prezzi si riterranno rifiutati dal Cliente e, in difetto di offerta di equa modifica del contratto da parte del Cliente e raggiungimento di diverso accordo scritto tra le parti in merito entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento da parte del Cliente della comunicazione di FONDERIA, il contratto si intenderà risolto.

9.2) Cause di forza maggiore

FONDERIA non potrà essere ritenuta inadempiente e potrà sospendere le prestazioni di subfornitura e comunque gli impegni contrattuali assunti con il Cliente in ogni caso di forza maggiore. FONDERIA dovrà tempestivamente informare per iscritto il Cliente indicando il fatto integrante causa di forza maggiore invocata e, se possibile, la durata della prevista sospensione degli obblighi contrattuali assunti. Se la causa di sospensione dovesse protrarsi oltre 15 (quindici) giorni lavorativi, il Cliente e FONDERIA, di comune accordo, potranno in essere le misure correttive urgenti al fine di evitare o diminuire gli effetti della causa di forza maggiore impeditivi dell'adempimento. FONDERIA si impegna a comunicare per iscritto al Cliente la intervenuta cessazione della causa di forza maggiore, indicando anche la data delle prime consegne del prodotto. Il Cliente è tenuto ad accettare tali consegne. Se la causa di forza maggiore dovesse protrarsi per oltre 120 giorni, FONDERIA e Cliente si incontreranno per valutare la possibilità di ritenere risolto il contratto di subfornitura stipulato. In ogni caso il Cliente dovrà ritirare e pagare tutto il prodotto a magazzino di FONDERIA, il costo dei semilavorati e delle materie prime speciali, degli stampi e delle attrezzature non diversamente utilizzabili. FONDERIA potrà invocare la forza maggiore in tutti i casi in cui la sua prestazione dovesse diventare particolarmente onerosa o impossibile. Si intendono fatti integranti forza maggiore, a titolo indicativo e non esaustivo, le seguenti cause: - calamità naturali (terremoti, incendi alluvioni, tempeste, ecc.). - conflitti armati, guerre, contese, attentati, sommosse, atti di terrorismo. - conflitti o vertenze sindacali, occupazione o serrata, scioperi generali o del settore o dello stabilimento. - conflitti o vertenze sindacali, scioperi generali o del settore occupazione o serrata, che riguardino i fornitori di FONDERIA, i trasportatori, le società di servizi, gli spedizionieri, gli uffici postali, gli uffici pubblici in generale o, comunque, tutti coloro che sono interessati al processo di produzione. - ordinanze dell'autorità giudiziaria, governativa o pubblica in generale. - divieti di importazione, embarghi, blocchi di produzione imposti dall'autorità sanitaria o pubblica in generale. - incidenti sul lavoro, sequestri, guasti macchina, esplosioni, mancanza di disponibilità dell'energia elettrica e ogni e qualunque fatto che possa limitare o escludere la possibilità di produzione. Il Cliente dovrà tempestivamente informare FONDERIA di ogni fatto che possa essere considerato forza maggiore e che possa rendere difficoltosa la consegna o il ritiro del prodotto. In tal caso il Cliente dovrà anche indicare a FONDERIA secondo quali modalità e tempi il prodotto potrà essere consegnato, eventualmente anche in luogo diverso da quello concordato, facendosi carico, in detta ipotesi, del maggior costo che FONDERIA indicherà, ponendo in essere, comunque, ogni idonea misura per poter prelevare o stoccare il prodotto realizzato da FONDERIA in modo da rendere il meno oneroso possibile il disagio per FONDERIA. In nessun caso il Cliente potrà invocare la forza maggiore per sospendere i pagamenti delle forniture.

10) Definizione dei prezzi

FONDERIA indicherà i prezzi del prodotto nell'ordine pattuito con il Cliente. In difetto di indicazione del prezzo si intendono applicati i prezzi di listino in vigore alla data di conferma d'ordine. Salvo diverso accordo scritto i prezzi si intenderanno al netto di ogni imposta, tassa od esborso. FONDERIA fatturerà i prodotti secondo il proprio standard o in accordo con le pattuizioni contrattuali definite con il Cliente. Salvo diverso patto scritto, i prezzi saranno sempre espressi e da pagare in Euro. Ove vengano apportate, nel corso

dell'esecuzione del rapporto, su richiesta del Cliente, significative modifiche e varianti dei prodotti che comportino comunque incrementi dei costi, il subfornitore avrà diritto ad un adeguamento del prezzo anche se non esplicitamente previsto dal contratto.

11) Pagamenti

11.1) Condizioni di pagamento

Il pagamento delle forniture dovrà avvenire, indipendentemente da eventuali contestazioni, nei termini e modalità concordate con il Cliente, nel rispetto del termine massimo di cui D.Lgs. 9.10.2002 n. 231 e successive modifiche e integrazioni, decorrenti dal momento della consegna del bene, con contestuale emissione della fattura, o dal momento della comunicazione dell'avviso di "merce pronta per la consegna" all'avvenuta esecuzione della prestazione. Il Cliente non potrà far valere diritti o sollevare eccezioni di alcun tipo se prima non avrà provveduto a eseguire correttamente i pagamenti previsti dal Contratto.

11.2) Ritardo nei pagamenti - Tutela cautelare

Fermo quanto indicato al punto 11.1, in caso di mancato rispetto del termine di pagamento il Cliente è tenuto al pagamento a FONDERIA, senza bisogno di costituzione in mora, di interessi moratori annui pari al saggio previsto dall'art. 3, comma 2, legge 192/1998, come modificato dall'art. 10, comma 1, del d. lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, salva la pattuizione tra le parti di interessi moratori in misura superiore e salva la prova del danno ulteriore. Ove il ritardo nel pagamento ecceda di trenta giorni il termine convenuto, il Cliente incorre, inoltre, in una penale pari al 5 per cento dell'importo in relazione al quale non ha rispettato i termini. FONDERIA è autorizzata ad emettere fattura per interessi secondo le modalità di cui al presente punto, ed inviarla al Cliente. La fattura sarà anche gravata dalle spese che FONDERIA avrà sostenuto per detta attività. Il Cliente dovrà immediatamente provvedere al pagamento del dovuto. Nell'ipotesi in cui sia emessa una fattura per interessi per ritardato pagamento FONDERIA potrà, a proprio insindacabile giudizio, imputare tutti i pagamenti successivamente effettuati dal Cliente dapprima a saldo della fattura per interessi e spese e poi al pagamento del prezzo dovuto per il prodotto fornito. FONDERIA potrà anche, a sua scelta, sospendere l'invio del prodotto, rifiutare ulteriori consegne o, qualora l'inadempimento del Cliente sia ripetuto o grave, ritenere risolto il contratto. In ogni caso, la mancata corresponsione del prezzo entro i termini pattuiti costituirà titolo per l'ottenimento da parte di FONDERIA di ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile nonché per l'ottenimento da parte di FONDERIA di un provvedimento cautelare idoneo ad assicurare i beni del Cliente a garanzia patrimoniale del pagamento dovuto.

11.3) Cambiamenti nella situazione finanziaria o sociale del Cliente

Ogni evento o comportamento che possa oggettivamente far dubitare della solvibilità del Cliente o della sua volontà o capacità di pagare il prodotto fornito, potrà essere considerato motivo per la sospensione della fornitura del prodotto da parte di FONDERIA. FONDERIA, in tale ipotesi, dovrà inviare al Cliente una specifica comunicazione. Dal momento della ricezione della suddetta comunicazione, tutti i debiti del Cliente nei confronti di FONDERIA si intenderanno immediatamente scaduti e le somme tutte esigibili e ciò in deroga a qualunque patto contrario precedentemente concordato con il Cliente. FONDERIA avrà anche diritto di ritenzione o esercizio delle facoltà prevista dal patto di riservato dominio con recupero, anche dai magazzini o stabilimenti del Cliente, degli stampi o delle attrezzature o di ogni altro strumento realizzato per essere impiegato da FONDERIA nella produzione del prodotto, venduti e non pagati dal Cliente. In ipotesi in cui il Cliente sia sottoposto ad una procedura concorsuale (concordato, amministrazione controllata, fallimento, liquidazione coatta, amministrazione straordinaria) FONDERIA potrà sospendere le ulteriori forniture o dichiarare risolto il contratto ex art. 1456 c.c. Il Cliente è tenuto a comunicare a FONDERIA entro quindici giorni dal suo verificarsi, ogni rilevante cambiamento della propria compagine sociale o della propria organizzazione gestionale amministrativa o la intervenuta cessione di azienda o ramo della stessa riguardante le forniture del prodotto. FONDERIA, valutata tale informazione, o in mancanza della stessa, potrà comunicare al Cliente la propria volontà di non proseguire il rapporto, dichiarandolo risolto ex art. 1456 c.c. In tal caso, tutti i crediti di FONDERIA si intenderanno immediatamente esigibili. FONDERIA potrà comunque trattenere, in conto sul maggior dovuto, gli anticipi o quanto sino a tal momento incassato.

11.4) Crediti del Cliente

Il Cliente non potrà per nessuna ragione o titolo emettere, senza il consenso di FONDERIA, note di addebito o fatture per eventuali crediti di sua competenza o comunque addebitare a FONDERIA importi dei quali quest'ultima non si sia, espressamente e per iscritto, riconosciuta debitrice. Il Cliente non potrà, dunque, salvo autorizzazione scritta, compensare o trattenere somme dovute a FONDERIA; in tal caso FONDERIA potrà richiedere gli interessi per mancato o ritardato pagamento così come previsto al punto 11.2. In ipotesi di sussistenza di crediti a favore del Cliente, FONDERIA potrà portare tali somme in compensazione con quanto dovutogli in forza delle forniture effettuate o da effettuarsi.

11.5) Garanzia di pagamento nel caso di contratti di subappalto

FONDERIA ed il Cliente si impegnano, in ipotesi di esistenza di una specifica legislazione, ad accordarsi in ordine alla ipotesi di pagamento diretto e responsabilità con i subfornitori. Il Cliente comunque non potrà mai raggiungere diretti accordi con i subfornitori di FONDERIA, derogando alle presenti condizioni generali di subfornitura.

11.6) Riserva della proprietà e diritto di ritenzione

Nel caso di subfornitura con cessione al Cliente degli stampi o delle attrezzature o di ogni altro strumento realizzato per essere impiegato da FONDERIA nella realizzazione del prodotto, tali cessioni vengono effettuate con patto di "Riserva della proprietà" e diritto di ritenzione a favore di FONDERIA, cosicché lo stampo le attrezzature e ogni altro strumento oggetto di cessione rimarranno di proprietà di FONDERIA sino all'avvenuto integrale pagamento del prezzo da parte del Cliente e FONDERIA ha diritto di trattenere e non

consegnare tali beni fino ad avvenuto integrale pagamento degli stessi. Il pagamento si intende avvenuto nel giorno in cui la somma pattuita a titolo di prezzo diviene definitivamente disponibile nel conto di FONDERIA. In caso di consegna effettuata, il Cliente dovrà porre in essere ogni misura necessaria alla protezione e tutela del suddetto diritto e sarà responsabile di ogni conseguenza che potesse derivare agli stampi, alle attrezzature o a ogni altro strumento realizzato. La riserva della proprietà non implica deroga a quanto previsto ai punti 8.2 e 8.3 in tema di passaggio di rischio e responsabilità per trasporto e custodia del prodotto stesso. Il Cliente è tenuto a porre in essere ogni misura utile per non confondere gli stampi, le attrezzature o a ogni altro strumento di FONDERIA con altro eventualmente simile di altri fornitori e dovrà dunque conservare gli stampi, le attrezzature o a ogni altro strumento in appositi spazi ben delimitati e facilmente individuabili.

12) Responsabilità

12.1) Definizione della responsabilità di FONDERIA

FONDERIA sarà esclusivamente responsabile delle attività di propria competenza e della produzione a regola d'arte del prodotto in conformità alle caratteristiche previste nell'ordine. Nessuna altra responsabilità si intende assunta da FONDERIA. FONDERIA non potrà essere responsabile per i difetti del prodotto quando questi siano imputabili a: - materiali forniti dal Cliente o da terzi indicati dal Cliente; - errori di progettazione o disegno quando dette attività siano realizzate dal Cliente o da terzi indicati dal Cliente; - utilizzo di attrezzature indicate o consegnate dal Cliente o da terzi indicati dal Cliente; - trattamenti o manipolazioni effettuati senza il consenso di FONDERIA; - errori di produzione quando il processo sia stato indicato e validato dal Cliente; - uso difforme, non consentito, anomalo, atipico o particolare; - difetto di stoccaggio, trasporto, conservazione o movimentazione del prodotto; - normale usura del prodotto o deterioramento dello stesso imputabile ad eventi attribuibili al Cliente o a terzi; - non rispetto delle raccomandazioni, indicazioni o suggerimenti di FONDERIA in ordine alla manutenzione, conservazione o utilizzo del prodotto stesso.

12.2) Limiti di responsabilità

La responsabilità di FONDERIA sarà limitata ai soli danni diretti cagionati a cose o personale del Cliente o dallo stesso impiegato a causa di vizi o difetti del prodotto riconosciuti da FONDERIA come a sé imputabili. E' espressamente esclusa qualsiasi responsabilità per danni indiretti, da perdita di immagine, lucro cessante, mancato guadagno, perdite di esercizio, di profitti, fermo linea, o comunque quale conseguenza indiretta del difetto del prodotto. FONDERIA non sarà, del pari, responsabile per i danni diretti o indiretti eventualmente subiti dal Cliente per l'utilizzo da parte dello stesso dei documenti tecnici, informazioni, dati del prodotto, indicazione di caratteristiche tecniche o funzionali ecc., quando tale uso non sia stato preventivamente e specificamente autorizzato per iscritto. In nessun caso FONDERIA risponderà per mancanza di performance del prodotto realizzato. Nel caso di vendita di beni destinati al consumatore finale, ai sensi dell' art. 130 del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, per difetti di conformità relativi a beni forniti da FONDERIA ed oggetto del presente contratto, il Cliente rinuncia fin d'ora a qualsiasi azione di regresso nei confronti di FONDERIA (o del/dei precedenti responsabili della catena distributiva) in conformità all'art. 131. Nessun indennizzo o risarcimento danni di alcun tipo sarà dovuto da FONDERIA al Cliente.

13) Privacy

Le Parti si danno reciprocamente atto, in qualità di Titolari del trattamento, ai sensi, per gli effetti e nel pieno rispetto del Regolamento 2016/679 che i dati personali scambiati vicendevolmente sono trattati da persone autorizzate al fine esclusivo di adempiere alle obbligazioni contrattuali. Pertanto, le Parti dichiarano, ai sensi e per gli effetti del Regolamento U.E. 2016/679, di essere informate in modo pieno ed esaustivo sulle finalità e modalità del trattamento dei rispettivi dati personali liberamente comunicati nel momento della conclusione o in corso di esecuzione del presente contratto. Il trattamento può avvenire con strumenti manuali, informatici e telematici, con modalità tali da garantire la sicurezza e riservatezza dei dati nel pieno rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti. I dati non sono soggetti a diffusione e potranno essere comunicati esclusivamente a quei soggetti cui tale comunicazione debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione debba essere effettuata per dare esecuzione al rapporto contrattuale. Con la sottoscrizione del presente contratto, le Parti esprimono vicendevolmente il proprio consenso al trattamento dei dati per le predette finalità, secondo quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento Europeo 2016/679. Alle parti è riconosciuto il diritto di accesso ai dati personali scambiati vicendevolmente, ai sensi dell'art. dal 15 del Regolamento U.E. 2016/679, nonché ai sensi dell'art. 16, 17, 18, 20, 21 e 22, rispettivamente del diritto di rettifica dei dati personali, alla cancellazione dei dati personali, di limitazione del trattamento, alla portabilità dei dati personali, di opposizione al trattamento e di non essere sottoposto al processo decisionale automatizzato. I dati personali in questione saranno oggetto di trattamento fino a che è in essere il rapporto contrattuale e per ulteriori 10 anni, anche al fine di adempiere agli obblighi legali di tenuta delle registrazioni contabili.

14) Risoluzione delle controversie

FONDERIA ed il Cliente faranno i migliori sforzi per dirimere in via amichevole le eventuali controversie o divergenze che dovessero insorgere tra loro per qualsiasi ragione.

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite ad un Collegio Arbitrale di tre arbitri, uno dei quali con funzione di Presidente, che siederà in Torino e deciderà in conformità al "Regolamento Arbitrale Nazionale" della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Torino, che le parti espressamente dichiarano di conoscere e di accettare interamente.

Ciascuna delle parti provvederà alla nomina di un arbitro e i due arbitri nominati nomineranno di comune accordo il terzo arbitro, che assumerà le funzioni di Presidente del Collegio Arbitrale.

In caso di disaccordo, il terzo arbitro sarà nominato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Torino, che disciplinerà anche l'ipotesi di nomina dell'arbitro per la parte che, per qualsiasi ragione, non abbia provveduto a nominare il proprio arbitro entro il termine di 20 (venti) giorni dalla ricezione della comunicazione di nomina dell'arbitro dell'altra parte.

Gli arbitri procederanno in via rituale e secondo diritto, con liquidazione delle spese a carico della parte soccombente.

Sede del lodo arbitrale sarà Torino.

Per tutto quanto ivi non previsto troveranno applicazione gli articoli 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

15) Foro esclusivo competente per le controversie

Qualora entro il termine di 90 gg. la procedura non sia definita o in caso di mancato raggiungimento di un accordo, per tutte le controversie derivanti dal presente contratto o collegate allo stesso, sarà competente esclusivamente il Foro di Torino.

Letto, approvato e sottoscritto a Val della Torre, il

FONDERIA MESTIERI Srl

Il Cliente

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 c.c., dopo apposita rilettura, le parti dichiarano di approvare specificatamente le seguenti clausole: 6.2 esonero di responsabilità di FONDERIA per imballi 7.3 responsabilità esclusiva del Cliente per violazione di diritti di proprietà intellettuale di terzi 8.1 diritto di FONDERIA di non accettare ulteriori ordini, di sospendere la produzione e/o la consegna del prodotto in caso di mancato o ritardato pagamento delle forniture da parte del Cliente 8.4 verifica della conformità del prodotto - accettazione e decadenza dalla garanzia per vizi palesi 8.5 termini di denuncia dei vizi palesi e occulti e di introduzione dell'azione 8.6 garanzia 9.1 risoluzione in caso di mancato accordo su aumento prezzi 11.2 ritardo nei pagamenti - Tutela cautelare 11.3 cambiamenti della condizione patrimoniale o societaria del Cliente 11.4 divieto di compensazione sui crediti 11.6 riserva della proprietà e diritto di ritenzione a favore di FONDERIA 12.1 definizione delle responsabilità di FONDERIA 12.2 limitazioni di responsabilità di FONDERIA per danni 14 risoluzione delle controversie 15 foro esclusivo.

Letto, approvato e sottoscritto a Val della Torre, il

FONDERIA MESTIERI Srl

Il Cliente